

Profond

Regolamento d'organizzazione

Gennaio 2022

In caso di differenze legali tra il testo originale e la traduzione è vincolante la versione in lingua tedesca.

Indice

Compendio	Pagina
1. Disposizioni generali	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Integrità e lealtà	3
Art. 3 Formazione di base e formazione continua	3
Art. 4 Obbligo del segreto professionale	3
Art. 5 Diritto di firma	3
Art. 6 Responsabilità.....	3
Art. 7 Indennità.....	3
2. Organi e Commissioni	3
2.1 Consiglio di fondazione	3
Art. 8 Premesse per l'elezione.....	3
Art. 9 Elezione.....	3
Art. 10 Composizione e costituzione	3
Art. 11 Durata del mandato e nomine supplementari.....	4
Art. 12 Compiti	4
Art. 13 Delegazione	4
Art. 14 Convocazione e attuazione delle riunioni.....	4
Art. 15 Deliberazione.....	4
2.2 Commissioni	5
Art. 16 Compiti e competenze.....	5
Art. 17 Composizione	5
Art. 18 Elezione e durata della carica	5
Art. 19 Riunioni e deliberazione.....	5
2.3 Direzione operativa	5
Art. 20 Nomina del direttore.....	5
Art. 21 Compiti e responsabilità.....	5
3. Organi di controllo	5
Art. 22 Ufficio di revisione.....	5
Art. 23 Perito in materia di previdenza professionale	5
4. Disposizioni con riferimento ai singoli enti di previdenza	6
Art. 24 Disposizioni generali.....	6
Art. 25 Composizione e costituzione	6
Art. 26 Compiti	6
5. Disposizioni transitori e finali	6
Art. 27 Riserva di modifica.....	6
Art. 28 Entrata in vigore.....	6

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 Il presente Regolamento determina la collaborazione tra gli organi e le commissioni e stabilisce l'organizzazione e le norme di delegazione. Inoltre il regolamento definisce l'elezione, i compiti, le competenze e la responsabilità dei singoli organi e delle commissioni così come i principi di condotta e del modo di agire di tutte le parti interessate.

Art. 2 Integrità e lealtà

1 Tutte le persone attive per Profond operano specificatamente nell'interesse della stessa e, di conseguenza, a favore delle persone assicurate e dei datori di lavoro affiliati.

2 Essi si impegnano ad osservare le disposizioni legali in merito all'integrità ed alla lealtà così come a rispettare la Charta-ASIP e la direttiva specialistica (versione ottobre 2011).

Art. 3 Formazione di base e formazione continua

1 Profond provvede all'adeguata formazione dei propri dipendenti e garantisce la formazione continua dei membri appartenenti agli organi ed alle commissioni.

Art. 4 Obbligo del segreto professionale

1 Tutte le persone che da Profond esercitano funzioni di attuazione, controllo o vigilanza sono sottoposte all'obbligo legale del segreto professionale (art. 86 LPP).

Art. 5 Diritto di firma

1 I membri del Consiglio di fondazione e della direzione hanno diritto di firma collettiva a due. Il loro diritto di firma è iscritto al Registro di commercio.

2 Il Consiglio di fondazione è autorizzato a conferire ad altre persone la firma collettiva nonché a decidere di iscrivere il diritto di firma al Registro di commercio.

Art. 6 Responsabilità

1 Profond stipula, a proprio carico, un'assicurazione
2 di responsabilità civile specifica a favore dei membri degli organi e delle commissioni.

Art. 7 Indennità

1 L'indennizzo corrisposto ai collaboratori è stabilito nel Regolamento del personale rispettivamente nel Contratto di lavoro.

2 Le indennità corrisposte ai propri membri del Consiglio di fondazione ed ai membri delle commissioni sono fissate in un regolamento separato.

2. Organi e Commissioni

2.1 Consiglio di fondazione

Art. 8 Premesse per l'elezione

1 I membri del Consiglio di fondazione devono essere capaci di discernimento e godere di una buona

reputazione così come garantire un'attività irreprensibile. A causa della loro situazione personale e professionale, non devono far sorgere conflitti d'interesse con Profond. I collaboratori attuali e gli ex collaboratori di Profond non sono eleggibili.

2 La maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione deve essere attiva presso un datore di lavoro affiliato a Profond. I lavoratori indipendenti possono essere eletti sia in qualità di rappresentanti dei dipendenti che in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro.

3 I membri rappresentanti dei dipendenti eletti in seno al Consiglio di fondazione sono le persone designate dai rappresentanti dei dipendenti. Per analogia, il medesimo criterio vale per i rappresentanti dei datori di lavoro.

4 Il Consiglio di fondazione, prima delle elezioni, promulga i profili dei requisiti.

Art. 9 Elezione

1 Le Commissioni di previdenza del personale ed il Consiglio di fondazione sono autorizzati a presentare proposte per la nomina dei membri del Consiglio di fondazione.

2 La Direzione è responsabile dell'attuazione dell'elezione.

3 Le proposte per la nomina vanno inoltrate alla Direzione in formato elettronico al più tardi entro il 31 marzo dell'anno civile in cui scade il mandato del Consiglio di fondazione.

4 La Direzione redige le liste elettorali per i candidati proposti e coloro che si sono messi a disposizione, sia in rappresentanza dei dipendenti sia in rappresentanza dei datori di lavoro.

Queste liste sono inviate a tutte le commissioni di previdenza del personale al più tardi 20 giorni prima dell'elezione. Con l'invio di queste liste d'elezione è legata la richiesta alle commissioni di previdenza del personale di nominare i candidati, per i rispettivi gruppi, in rappresentanza dei dipendenti e dei datori di lavoro secondo il numero dei seggi disponibili da assegnare nel Consiglio di fondazione. Le Commissioni per la previdenza per il personale esercitano il proprio diritto di voto in formato elettronico.

5 I rappresentanti dei dipendenti ed i rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni di previdenza del personale nominano i propri rappresentanti nel Consiglio di fondazione. Per l'elezione dei membri del Consiglio di fondazione, ogni commissione di previdenza del personale dispone di un voto ciascuno, sia per la nomina dei rappresentanti dei dipendenti sia per la nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro.

6 Sono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validi. Se più rappresentanti raggiungono lo stesso numero di voti e non sono disponibili seggi sufficienti, l'elezione del candidato è decisa a sorte. Se il numero delle persone proposte è uguale al numero dei seggi disponibili in rappresentanza dei dipendenti rispettivamente in rappresentanza dei datori di lavoro, questi candidati sono considerati eletti.

Art. 10 Composizione e costituzione

1 Il Consiglio di fondazione è composto da almeno sei membri di cui la rappresentanza dei dipendenti e dei datori di lavoro deve essere paritetica. Il Consiglio

di fondazione decide ogni volta prima dell'elezione il numero dei membri per il prossimo periodo di carica.

2 Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé ed elegge fra i suoi membri un presidente ed uno o più vicepresidenti.

3 Il presidente rappresenta Profond sia all'interno che all'esterno.

Art. 11 Durata del mandato e nomine supplementari

1 I membri del Consiglio di fondazione sono nominati per un periodo di carica di quattro anni. Esso inizia ogni volta il 1° giugno dell'anno della nomina.

2 La rielezione è ammessa.

3 Qualora un membro termini il proprio servizio presso un datore di lavoro affiliato o il datore di lavoro di un membro disdica la convenzione di affiliazione con Profond, il membro può restare nel Consiglio di fondazione fino alla scadenza del mandato, fatta salva l'approvazione da parte dei rispettivi rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro. Qualora un membro si ritiri prima della scadenza del mandato, i rispettivi rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione eleggono un membro sostitutivo.

Art. 12 Compiti

1 Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo e assume la conduzione globale di Profond.

2 Esso provvede all'adempimento dei compiti legali e regolamentari, definisce gli obiettivi strategici ed i principi di Profond come anche i mezzi per la loro realizzazione.

3 Il Consiglio di fondazione definisce l'organizzazione adeguata e conforme alla legge di Profond, provvede alla stabilità finanziaria e ne controlla la direzione operativa.

4 Esso adempie ai seguenti compiti non trasferibili e non ritrattabili, specialmente i seguenti:

- a) definizione del sistema di finanziamento;
- b) definizione degli obiettivi di prestazione e dei piani di previdenza così come i principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
- c) emanazione e modifica di regolamenti;
- d) allestimento ed approvazione dei conti annuali;
- e) definizione dell'ammontare del tasso tecnico e delle altre basi tecniche;
- f) definizione dell'organizzazione;
- g) strutturazione della contabilità;
- h) designazione della cerchia di persone assicurate e garantirne l'informazione;
- i) garantire le formazioni di base e la formazione continua dei rappresentanti dei dipendenti e dei rappresentanti dei datori di lavoro;
- j) nomina e revoca delle persone incaricate della direzione operativa;
- k) nomina e revoca dell'esperto in materia di previdenza professionale e dell'organo di revisione;
- l) decisione relativa alla riassicurazione totale o parziale di Profond e scelta dell'eventuale compagnia di riassicurazione;
- m) definizione degli obiettivi e dei principi di gestione patrimoniale così come la messa in atto ed il controllo del processo d'investimento;

n) controllo periodico della concordanza a medio o lungo termine tra gli investimenti patrimoniali e gli impegni di Profond;

o) definizione delle premesse di riscatto di prestazioni;

p) garanzia di un controllo interno adeguato alla dimensione ed alla complessità e regolare verifica sull'osservanza degli stessi;

q) approvazione di tutti i contratti importanti come i contratti di gestione operativa, global-custody, riassicurazione, ecc.;

r) decisione in merito alle convenzioni di affiliazione e ai piani di previdenza su richiesta della direzione in singoli casi motivati;

s) organizzazione delle proprie risorse.

5 Il Consiglio di fondazione garantisce inoltre che vengano utilizzati esclusivamente piani di previdenza per i quali il perito in materia di previdenza professionale ha confermato il rispetto dei principi secondo l'art. 1 LPP.

Art. 13 Delegazione

1 Il Consiglio di fondazione, ad eccezione di compiti non delegabili, può assegnare compiti a commissioni, alla direzione operativa o a terzi. Specificatamente ne fanno parte la preparazione e l'attuazione delle decisioni del Consiglio di fondazione come anche le attività della direzione operativa.

2 Esso provvede ad un adeguato resoconto.

Art. 14 Convocazione e attuazione delle riunioni

1 Le riunioni sono convocate dal presidente in caso di necessità ma almeno sei volte all'anno oppure su richiesta di almeno un quarto dei membri.

2 La convocazione alla riunione avviene almeno cinque giorni prima unitamente alla comunicazione dell'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione si può rinunciare a questo termine di convocazione.

3 Le riunioni sono dirette dal presidente del Consiglio di fondazione, in caso di impedimento da un vicepresidente.

4 Il direttore operativo e se necessario altri membri della direzione partecipano alla riunione con voto consultivo.

5 Il presidente del Consiglio di fondazione garantisce la redazione del verbale.

6 In caso di fabbisogno possono essere invitati alla riunione anche mandatari di Profond o persone terze.

7 Il Consiglio di fondazione può designare anche commissari che non sono membri del Consiglio di fondazione. I commissari che non sono membri del Consiglio di fondazione partecipano alle riunioni in veste consultiva, senza diritto di voto. Il numero dei commissari non può superare un quarto di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Deliberazione

1 Il Consiglio di fondazione è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri.

2 Esso delibera con la maggioranza semplice dei presenti. Per modifiche dell'Atto di fondazione tuttavia è necessaria la maggioranza di due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

3 In caso di parità dei voti, la richiesta è giudicata rifiutata.

4 La decisione tramite lettera circolare è consentita. Una decisione in tal senso tuttavia è accettata se è approvata all'unanimità da parte di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

2.2 Commissioni

Art. 16 Compiti e competenze

1 Quale supporto per la realizzazione delle proprie mansioni il Consiglio di fondazione nomina commissioni esterne riguardo a tematiche specifiche e commissioni permanenti. I rispettivi compiti e le loro competenze sono disciplinati in regolamenti separati.

2 Le commissioni preparano le delibere del Consiglio di fondazione e le mettono in atto. Esse possono essere incaricate anche per attività nell'ambito della direzione operativa.

Art. 17 Composizione

1 Per ogni commissione il Consiglio di fondazione nomina al massimo cinque membri di cui almeno un membro del Consiglio di fondazione ed al massimo tre esperti che possono anche non essere membri del Consiglio di fondazione. Per analogia, per queste persone è valevole l'art. 8 cpv.1.

Art. 18 Elezione e durata della carica

1 Il Consiglio di fondazione elegge i membri delle commissioni ed i rispettivi presidenti. Il periodo di carica per i membri delle commissioni è di quattro anni e coincide con quella dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 19 Riunioni e deliberazione

1 Le disposizioni degli articoli 14 e 15 valevoli per il Consiglio di fondazione sono applicabili, per analogia, anche per le commissioni.

2.3 Direzione operativa

Art. 20 Nomina del direttore

1 Il Consiglio di fondazione nomina un direttore il quale ha un rapporto d'impiego con Profond.

2 Il Consiglio di fondazione può affidare del tutto o in parte la direzione a terzi. In questo caso diritti e doveri vanno disciplinati in un contratto scritto.

Art. 21 Compiti e responsabilità

1 Il direttore si occupa delle attività operative nel quadro dei regolamenti e delle prescrizioni del Consiglio di fondazione ed emana le direttive necessarie per l'organizzazione interna.

2 Al direttore spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) definizione e sviluppo continuo di tutta l'organizzazione ed il rispettivo decorso;
- b) elaborazione di richieste e basi di decisione all'attenzione del Consiglio di fondazione e attuazione delle delibere, a condizione che non siano di competenza di una commissione;
- c) strutturazione di un sistema graduale conforme riguardo a indici di riferimento, reporting e controllo

così come regolare informazione al Consiglio di fondazione sull'andamento degli affari;

- d) informazione immediata al presidente del Consiglio di fondazione su avvenimenti particolari;
- e) allestimento di un piano d'impresa annuo;
- f) sviluppo del settore della previdenza e del supporto;
- g) attività nel settore degli investimenti conformemente al relativo regolamento degli investimenti
- h) assunzione, conduzione e licenziamento di collaboratori;
- i) gestione dell'intera amministrazione operativa nell'ambito della previdenza professionale;
- j) garantire le funzioni trasversali dell'istituto di previdenza;
- k) sorveglianza del progetto portfolio-management;
- l) relazione nei confronti dell'autorità di vigilanza;
- m) attuazione delle elezioni del Consiglio di fondazione;
- n) rappresentanza di Profond verso l'esterno a condizione che questo non sia compito del Consiglio di fondazione rispettivamente del suo presidente.

3 Il direttore elabora all'attenzione del Consiglio di fondazione delle proposte per l'ulteriore sviluppo della strategia e definisce successivamente le finalità a breve e medio termine per la loro attuazione.

3. Organi di controllo

Art. 22 Ufficio di revisione

1 L'ufficio di revisione verifica annualmente, conformemente alle disposizioni legali, la gestione operativa, la contabilità e la situazione patrimoniale di Profond. Esso presenta al Consiglio di fondazione un rapporto scritto e partecipa alla riunione del Consiglio di fondazione in cui è discusso il rendiconto annuale.

2 Il rapporto dell'ufficio di revisione deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza ed al perito in materia di previdenza professionale nonché esso deve essere messo a disposizione delle persone assicurate.

3 L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di fondazione.

Art. 23 Perito in materia di previdenza professionale

1 Il perito deve adempiere ai compiti contemplati dalla legge. Specificatamente esso esegue annualmente una perizia tecnico assicurativa. Egli accerta in particolare se Profond sia in grado di assolvere in ogni momento i propri impegni e se le disposizioni tecnico assicurative regolamentari concernenti le prestazioni ed il finanziamento siano conformi alle prescrizioni legali.

2 Egli sottopone al Consiglio di fondazione raccomandazioni, in particolare

- sull'ammontare del tasso d'interesse tecnico e sulle altre basi tecniche;
- sulle misure da adottare in caso di copertura insufficiente.

3 Il perito in materia di previdenza professionale è nominato dal Consiglio di fondazione.

4. Disposizioni con riferimento ai singoli enti di previdenza

Art. 24 Disposizioni generali

1 Ogni affiliazione di un datore di lavoro rispettivamente di un'associazione professionale a Profond è regolato contrattualmente.

2 Per ogni affiliazione sussiste un ente di previdenza proprio con una propria commissione di previdenza del personale.

Art. 25 Composizione e costituzione

1 Al momento dell'affiliazione a Profond ogni datore di lavoro rispettivamente ogni associazione professionale elegge una commissione di previdenza del personale.

2 La commissione di previdenza del personale è composta da almeno due membri e nella stessa deve essere designato il medesimo numero tra i rappresentanti dei dipendenti e quelli del datore di lavoro

3 I rappresentanti dei dipendenti devono essere alle dipendenze del datore di lavoro affiliato e appartenere alla cerchia di assicurati attiv. I rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro di una associazione professionale devono essere membri di questa associazione professionale.

4 Persone con attività indipendente (senza dipendenti) che hanno aderito all'ente di previdenza di una associazione professionale possono essere rappresentanti dei dipendenti oppure rappresentanti dei datori di lavoro.

5 La commissione di previdenza del personale si costituisce da sé. Essa comunica la propria composizione al Consiglio di fondazione, mediante il formulario d'elezione della commissione di previdenza e lo informa su qualsiasi modifica a riguardo.

6 Tutte le modifiche necessitano della firma di ciascun rappresentante del datore di lavoro e di ciascun rappresentante dei dipendenti.

Art. 26 Compiti

1 La commissione di previdenza del personale assume i seguenti compiti:

- a) Decisione relativa al piano di previdenza proposto da Profond, a cui sottostà il datore di lavoro o che è può essere scelto nella cassa di previdenza di un'associazione professionale;
- b) Decisione relativa all'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza nel rispetto dei principi di Profond;
- c) orientamento e consulenza alle persone assicurate;
- d) sorveglianza di tutte le notifiche necessarie all'assicurazione da parte del datore di lavoro a Profond (modifica di salario, notifica d'uscita, invalidità, cambiamento dello stato civile, decesso, ecc.);
- e) controllo del versamento a Profond dei contributi a carico dei dipendenti e del datore di lavoro;
- f) presentazione delle proposte di candidature per l'elezione del Consiglio di fondazione;
- g) elezione del Consiglio di fondazione.

2 Per gli enti di previdenza di associazioni professionali le lettere d) e e) non sono pertinenti.

3 I compiti ai sensi delle lett. f) und g) vengono meno nelle affiliazioni con solo una persona assicurata.

4 La commissione per la previdenza per il personale informa la Direzione sulle decisioni importanti.

5. Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 Riserva di modifica

1 Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente Regolamento d'organizzazione in qualsiasi momento.

Art. 28 Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento d'organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2021. Esso sostituisce quello del 1° gennaio 2022.

Il Consiglio di fondazione
Zurigo, dicembre 2021

Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich
T 058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance
Avenue de la Rasude 5
1006 Lausanne
T 058 589 89 83

info@profond.ch
www.profond.ch